

REGOLAMENTO DEI GRUPPI DI STUDIO DELLA SICM

Premessa:

I **Gruppi di Studio** (d'ora in poi definiti **GS**) sono previsti e regolati dall'art.16 del Regolamento della SICM

Art 1

I GS sono organismi temporanei della Società che nascono su iniziativa spontanea di uno o più soci al fine di sviluppare uno specifico argomento inerente la chirurgia della mano mediante iniziative scientifiche e culturali atte a migliorare le conoscenze scientifiche e le competenze professionali dei soci. Il nucleo istitutivo dei soci proponenti il GS viene approvato dal Consiglio Direttivo (da ora in poi CD). Le attività del GS sono svolte in completa autonomia, ma devono essere riconosciute e approvate dal Consiglio Direttivo come pertinenti agli interessi della Società

Art 2

I GS sono composti da un Coordinatore ed un numero di Membri non inferiore a 4 per un totale minimo di 5 Membri. La selezione del Coordinatore avviene all'interno del GS per votazione a maggioranza e la sua carica dura 2 anni, dopo i quali potrà essere confermato o avvicendato, mediante nuova votazione dei Membri.

Il Coordinatore ha la responsabilità di convocare il GS, di organizzarne le attività decise a maggioranza dai suoi membri e di riferire al Presidente della Società, nonché sceglie fra i Membri del GS un Segretario con il compito di coadiuvare il Coordinatore nella organizzazione logistica delle attività del GS e nel mantenere i contatti con i suoi Membri, con gli altri soci e con la Segreteria e gli organismi della Società. Tutti i soci possono richiedere di entrare a far parte di un GS, mediante richiesta scritta al Coordinatore o alla Segreteria della Società, corredata da dettagliate motivazioni. La richiesta dovrà essere accettata dai membri del GS mediante votazione a maggioranza. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per iscritto all'interessato e al CD. Sono ammessi anche membri esterni alla Società proposti dal Coordinatore, selezionati per indiscutibili competenze scientifiche e professionali nello specifico settore di interesse del GS. Ogni Membro ha facoltà di recedere dal GS in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Coordinatore o alla Segreteria della Società.

Art 3

L'attività del GS si esplica attraverso l'organizzazione di progetti di ricerca pre-clinica e clinica e mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi formativi e culturali inerenti lo specifico settore di interesse, incluso il Congresso Nazionale di Chirurgia della Mano della SICM.

Art 4

L'attività scientifica e formativa espressa dai GS deve essere condivisa con il Consiglio Direttivo della Società, che ne approva e sostiene le attività nell'interesse dei soci, evitando al contempo conflitti di interesse e sovrapposizione di iniziative e competenze all'interno della Società stessa.

Art 5

Il Coordinatore del GS è responsabile verso il CD di tutte le attività svolte, informandolo con cadenza semestrale mediante un report scritto inviato al Presidente della Società. Qualora

ritenuto necessario il Coordinatore sarà convocato dal Presidente presso il CD per relazionare di persona sulle attività svolte.

Art 6

I GS, attraverso il proprio Coordinatore, possono interagire con le Commissioni della Società, che si occupano di formazione, ricerca e innovazioni tecnologiche, al fine di raggiungere le sinergie necessarie al completamento delle attività svolte nel proprio specifico settore di interesse, altresì i Presidenti delle suddette Commissioni potranno avvalersi delle competenze dei GS per raggiungere obiettivi scientifici, formativi e professionali di interesse per i Soci.

Art 7

I GS possono sciogliersi in qualsiasi momento, quando allo scioglimento non faccia opposizione più di un suo membro e sarà compito del Coordinatore notificare per iscritto al Presidente della Società lo scioglimento e le sue ragioni. Qualora uno o più membri del GS attuino il diritto di recesso, è compito del Coordinatore reclutare altri Membri al fine di mantenerne il numero minimo di cinque.

Il CD può altresì decretare lo scioglimento di un GS qualora quest'ultimo vada in contrasto con la presente normativa oppure qualora il CD ravvisasse una oggettiva cessazione dell'attività del GS per un periodo di almeno due anni

approvato da CD del 20 febbraio 2021